LINEE GUIDA
SERIE B 2029-2034

Commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi

Stagioni Sportive
2029/30, 2030/31, 2031/32, 2032/33, 2033/34

INDICE

PARTE I
La Lega Nazionale Professionisti Serie B 3

PARTE II
Le competizioni 4

PARTE III
I mercati 7

PARTE IV
Gli obiettivi della commercializzazione 9

PARTE V
I diritti audiovisivi oggetto di commercializzazione 10

PARTE VI
L'offerta di pacchetti di diritti audiovisivi 11

PARTE VII
Le procedure di assegnazione dei pacchetti di diritti audiovisivi 15

PARTE VIII
L'offerta del canale 24

PARTE IX
La produzione audiovisiva degli eventi 25

PARTE X
Diritti riservati alle società sportive e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e diritti audiovisivi invenduti 28

ALLEGATI

ALLEGATO 1
Produzione e posizionamento delle telecamere 31

ALLEGATO 2
Standard produttivi e criteri editoriali 34

ALLEGATO 3
Tariffario 40

PARTE I
La Lega Nazionale Professionisti Serie B

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito "LNPB") associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC") che partecipano al Campionato di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La LNPB, quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa.

2. La LNPB organizza il Campionato di Serie B e il Campionato Primavera 2.

La LNPB decide a proprio insindacabile giudizio il format delle competizioni, il calendario delle competizioni, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi delle competizioni da essa organizzate. In ogni procedura competitiva sarà previsto che gli Offerenti prendano atto e accettino che il periodo e le regole di svolgimento delle competizioni potranno subire modificazioni in ragione di provvedimenti legislativi o regolamentari, anche di natura straordinaria, emanati dalle competenti autorità governative o sportive e che tali modificazioni (inclusa, senza limitazione di quanto precede e in via esemplificativa, la sospensione delle Competizioni per ragioni sanitarie, o il loro svolgimento a porte chiuse, o in orari e distribuzione di Giornate e Gare diverse dall'ordinario) non costituiranno titolo per qualsivoglia riduzione o modifica del corrispettivo.

3. Il Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9 (di seguito, "Decreto"), riconosce alla LNPB, quale organizzatore delle suddette competizioni, e alle società sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi delle competizioni, la contitolarità dei relativi diritti audiovisivi e ne attribuisce l'esercizio alla LNPB che lo esercita mediante procedure competitive di assegnazione dei diritti agli operatori del mercato nazionale e internazionale nel rispetto delle previsioni di cui all'art.7 comma 8. Tali procedure sono organizzate e gestite secondo i criteri di trasparenza, non discriminazione ed efficienza dettati dal suddetto Decreto, nonché dalla Legge 19 luglio 2007, n.106, di cui il Decreto costituisce attuazione.

4 La LNPB predetermina con le presenti Linee Guida le regole in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi e le ulteriori regole previste dal suddetto Decreto per le cinque stagioni sportive 2029/2030, 2030/2031, 2031/2032, 2032/2033, 2033/2034, nel rigoroso rispetto di condizioni di equità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. La LNPB si riserva inoltre la possibilità di limitare la durata di alcuni pacchetti anche ad una sola stagione sportiva.

PARTE II
Le competizioni

5. L'attuale formato del Campionato di Serie B è composto dalla stagione regolare e dalle successive fasi, denominate play-off e play-out. La stagione regolare prevede la partecipazione di 20 squadre, con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 eventi nella stagione regolare. Il Campionato di norma si svolge tra la seconda metà del mese di agosto e il successivo mese di giugno. Ciascuna giornata del Campionato di Serie B si articola normalmente in più giorni di gara, di norma tra il venerdì e il lunedì.

Sono previsti alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPB in orari non occupati dagli impegni della rappresentativa nazionale maggiore e preferibilmente dalle Coppe europee.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie A della stagione successiva, mentre le squadre classificate dal 3° fino all'8° posto, disputano una fase di play-off con formula sottoposta ogni stagione sportiva alla approvazione della FIGC L'attuale formula prevede:

(i) un turno preliminare fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella stagione regolare;

(ii) due semifinali fra le vincenti con la squadre classificate al 3° e 4° posto della stagione regolare, con partite di andata e ritorno;

(iii) la finale con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3ª e la 4ª classificata della stagione regolare ci sono 14 o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3ª classificata della stagione regolare viene promossa direttamente.

Le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Serie C della stagione successiva. Le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano una fase di play-out, con partite di andata e ritorno, con formula sottoposta ogni stagione sportiva alla approvazione della FIGC, per individuare la quarta società che retrocede al Campionato di Serie C della stagione successiva. Tuttavia la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano 4 o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.

La LNPB potrà comunque individuare diversi periodi di svolgimento dei campionati e diverse giornate del Campionato anche in ragione di provvedimenti legislativi o regolamentari emanati dalle competenti Autorità governative o sportive per ragioni sanitarie. La LNPB in una qualsiasi delle stagioni sportive 2029/2030, 2030/2031,

2031/2032, 2032/2033, 2033/2034, potrà sempre modificare a propria discrezione la distribuzione delle gare in ogni singola giornata del Campionato di Serie B per ogni turno di campionato e rendere prioritario un giorno di gara di volta in volta individuato.

6. Il Campionato Primavera è attualmente suddiviso su quattro livelli, Primavera 1, Primavera 2, Primavera 3 e Primavera 4 con promozioni e retrocessioni. Il Campionato Primavera 1 viene organizzato dalla Lega Serie A mentre il Campionato Primavera 2 dalla LNPB e i Campionati Primavera 3 e 4 dalla Lega PRO.

7. L'attuale formato del Campionato Primavera 2 è composto dalla stagione regolare e dalle successive fasi, denominate play-off e play-out. Attualmente la stagione regolare prevede la partecipazione di 32 squadre, divise in due gironi da 16 squadre ciascuno (Girone A, Girone B), con gare di andata e di ritorno. Ogni squadra disputa, con ciascuna delle altre del medesimo girone, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 480 partite nella stagione regolare. Il Campionato Primavera 2 di norma si svolge tra il mese di settembre e il successivo mese di maggio. Ciascuna giornata del Campionato Primavera 2 si articola normalmente in uno o più giorni di gare, con il sabato come giornata principale, mentre il venerdì, la domenica o il lunedì come possibili anticipi e posticipi. La LNPB, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2029/2030, 2030/2031, 2031/2032, 2032/2033, 2033/2034, può sempre modificare a propria discrezione la giornata di gara da considerare principale portandola dal sabato alla domenica.

Possono essere previsti inoltre alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPB.

Le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare acquisiscono direttamente il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Primavera 1 della stagione successiva.

Attualmente, inoltre, le squadre classificate dal 2° fino al 5° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare, per un totale di otto squadre, disputano una fase di play-off per individuare la terza squadra promossa al Campionato Primavera 1 della stagione successiva. I play-off, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2029/2030, 2030/2031, 2031/2032, 2032/2033, 2033/2034, possono essere modificati dalla LNPB a propria discrezione sia in merito alla formula sia in merito al numero di squadre coinvolte.

Ad oggi la formula prevede:

i. *quarti di finale*, in gara unica, fra le squadre classificate dal 2° al 5° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare, secondo i seguenti abbinamenti: 2ª Girone A – 5ª Girone B (Q1); 3ª Girone A – 4ª Girone B (Q2); 2ª Girone B – 5ª Girone A (Q3); 3ª Girone B – 4ª Girone A (Q4);

ii. *semifinali*, in gara unica, fra le squadre vincitrici dei quarti di finale, secondo i seguenti abbinamenti: vincente Q1 – vincente Q4 (S1); vincente Q3 – vincente Q2 (S2);

iii. *finale*, in gara unica, fra le squadre vincitrici delle semifinali.

Le gare dei play-off si disputano in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Per la finale, qualora le due squadre abbiano raggiunto la medesima posizione di classifica nei rispettivi gironi, la squadra che disputa la partita in casa è individuata applicando i criteri previsti dal regolamento della competizione. In tutte le gare dei play-off, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procede all'esecuzione dei tiri di rigore.

Attualmente, inoltre, le squadre classificate al 15° e al 16° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare, per un totale di quattro squadre, disputano una fase di play-out per individuare le due squadre retrocesse al Campionato Primavera 3 della stagione successiva. Ad oggi la formula prevede un unico turno, in gare di andata e di ritorno, fra la squadra classificata al 15° posto e quella classificata al 16° posto del medesimo girone, con gara di ritorno in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Ottengono la permanenza nel Campionato Primavera 2 della stagione successiva le squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti nei due incontri o, in caso di parità, la migliore differenza reti nei due incontri. In caso di ulteriore parità, ottengono la permanenza le squadre meglio classificate al termine della stagione regolare. Qualora, al termine della stagione regolare, tra le squadre classificate al 15° e al 16° posto del medesimo girone vi siano nove o più punti di differenza, non si disputano i play-out relativamente a tale girone e la squadra classificata al 16° posto retrocede direttamente al Campionato Primavera 3 della stagione successiva.

Attualmente è inoltre prevista una partita per l'assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2, da disputarsi tra le squadre prime classificate dei rispettivi gironi, la cui organizzazione sarà oggetto di successiva e separata comunicazione. La LNPB, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2029/2030, 2030/2031, 2031/2032, 2032/2033, 2033/2034, si riserva il diritto di organizzare tale partita, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile.

8. Nell'ambito delle norme definite dalla FIGC la LNPB determina le regole di partecipazione (quali, a mero titolo esemplificativo, il numero delle squadre partecipanti nonché il numero delle squadre promosse e retrocesse) e/o le regole di svolgimento (quali, a mero titolo esemplificativo, il format delle competizioni, il calendario delle competizioni, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi delle competizioni da essa organizzate) e, conseguentemente, il numero totale di gare da disputarsi. La LNPB procede nello studio di nuovi formati delle competizioni offerte al mercato al fine di migliorarne l'attrattività, nell'interesse sia degli operatori della comunicazione potenzialmente interessati sia degli utenti finali. Nel caso di eventuali modifiche alle regole di svolgimento di cui sopra una volta assegnati i diritti, la LNPB prevederà criteri oggettivi, equi e non discriminatori per ripartire in modo ragionevole ed equilibrato gli effetti di tali modifiche sui diversi pacchetti assegnati.

Il periodo e le regole di svolgimento delle Competizioni possono subire modificazioni in ragione di provvedimenti legislativi o regolamentari, anche di natura straordinaria,

emanati dalle competenti autorità governative o sportive. Tali modificazioni (incluse, senza limitazione di quanto precede e in via esemplificativa, la sospensione delle competizioni per ragioni sanitarie, o il loro svolgimento a porte chiuse, o in orari di distribuzione di giornate e gare diverse dall'ordinario) non costituiscono titolo perché i licenziatari possano avanzare qualsivoglia richiesta di riduzione e/o modifica del corrispettivo.

9. Alla LNPB è inoltre riservata la facoltà di apportare modifiche ai regolamenti sportivi nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento sportivo .

PARTE III
I mercati

10. I diritti di trasmissione delle competizioni disputate regolarmente ogni anno per tutto l'anno, incluso il Campionato di Serie B, costituiscono, secondo la giurisprudenza di settore, un mercato distinto e consentono agli operatori della comunicazione di ottenere risultati, in termini di pubblico richiamato e quindi di investimenti pubblicitari attratti, ben superiori a quelli conseguiti dagli altri programmi, inclusi gli eventi sportivi diversi dal calcio. Gli eventi sportivi calcistici sono tuttora in grado di ottenere numeri elevati di spettatori e di raggiungere in modo regolare un pubblico identificabile, che costituisce uno specifico *target* per gli inserzionisti pubblicitari. I diritti di trasmissione del calcio, pertanto, alla luce della specificità dei contenuti che racchiudono e del pubblico che raggiungono, non possono, secondo l'evocata giurisprudenza, essere considerati sostituibili né da diritti relativi ai programmi aventi natura differente da quella sportiva, né da diritti di trasmissione di eventi sportivi diversi dal calcio.

Pur nel mutato scenario di continua evoluzione delle competizioni calcistiche, i prodotti audiovisivi derivanti dallo sfruttamento dei diritti del Campionato di Serie B allo stato continuano ad essere un prodotto di grande interesse e rilevanza per completare l'offerta degli operatori a pagamento su qualsiasi piattaforma essi operino. In generale, la possibilità di organizzare in modo regolare la loro trasmissione nell'arco dell'anno permette di creare nell'utente un'abitudine a seguire la programmazione di un determinato operatore. Tale regolarità fa sì che i suddetti prodotti audiovisivi siano in grado di catturare l'interesse degli utenti consumatori nei confronti di specifici operatori che permette loro di incrementare la propria base abbonati, creando, al contempo, un maggiore *appeal* della propria offerta di contenuti anche per gli investitori pubblicitari.

Lo specifico mercato dei diritti a pagamento ha avuto negli ultimi anni un significativo sviluppo e si è evoluto aprendosi anche a nuovi operatori diversi da quelli radicatisi nel periodo precedente. In particolare negli ultimi anni si è osservato un incremento del tasso di penetrazione della piattaforma internet con una riduzione della penetrazione delle piattaforme c.d. tradizionali quali la piattaforma satellitare e digitale terrestre, anche grazie ad un progressivo aumento delle connessioni a banda larga. In particolare la pandemia da Covid-19 ha contribuito a provocare un'accelerazione della crescita della

piattaforma internet influendo e modificando le abitudini di fruizione degli utenti, che durante i lunghi periodi di confinamento hanno aumentato l'uso di servizi audiovisivi *on line* e la propria propensione ad investire nelle tecnologie di intrattenimento a uso domestico.

Le caratteristiche e i bisogni degli utenti oggi più che mai si stanno evolvendo in un contesto in cui l'innovazione tecnologica offre nuove opportunità di sviluppo e le aziende stanno ampliando la loro offerta per estrarre maggior valore dalla loro *fan base*. Di ciò la LNPB ha preso atto e un esempio è rappresentato, tra gli altri, dalla maggiore attenzione dedicata agli highlights (immagini salienti) dalle previsioni che seguono più innanzi.

Ciò ha quindi consentito il consolidarsi di alcuni operatori già attivi nell'ambito dell'offerta di servizi di streaming a pagamento e l'ingresso nel mercato di nuovi *player* che utilizzano prodotti audiovisivi di intrattenimento come *add on* alla propria offerta commerciale di prodotti e/o servizi, consentendo a tali operatori di acquisire una maggior competitività rispetto ai tradizionali operatori delle piattaforme satellitare e digitale terrestre, le cui quote di mercato si sono ridotte a favore del progressivo aumento delle quote di mercato dei principali operatori di servizi di streaming.

Si è assistito quindi ad una mutazione della relazione tra la piattaforma internet e le piattaforme satellitare e digitale terrestre che è passata da una relazione prevalentemente di complementarietà ad una relazione di sostituibilità o comunque di alternativa alle offerte tradizionali, stimolando un maggior grado di concorrenza tra gli operatori della comunicazione.

11. A dimostrazione di ciò e in linea con una evidente tendenza ne consegue che, ai fini della futura commercializzazione, la LNPB porrà sempre più attenzione al modello di commercializzazione sulla piattaforma internet.

Inoltre l'evoluzione del mercato, anche a valle, suggerisce di avviare in modo tempestivo le nuove procedure di commercializzazione preparandosi per tempo a costruire e proporre nuove e diverse forme di commercializzazione anche in ragione dell'entrata sul mercato di possibili nuovi operatori nati dall'accorpamento di grandi gruppi di livello internazionale che potrebbero essere interessati a pianificare per tempo i loro budget .

12. Allo stato, lo sfruttamento dei diritti audiovisivi in chiaro costituisce la parte meno rilevante nella formazione del valore economico del prodotto calcio. Le procedure competitive perfezionate per il Campionato di Serie B nei precedenti cicli di commercializzazione hanno portato nel ciclo 2018-2021 all'assegnazione di un pacchetto per la trasmissione in diretta di una sola partita per ogni turno di Campionato. Nel ciclo 2021-2024 l'offerta in chiaro per la diretta non è stata ripetuta in ragione della mancata richiesta di tale prodotto da parte del mercato. Nel ciclo in corso 2024/2027 la LNPB ha proposto un pacchetto per la trasmissione in chiaro delle finali dei Play Off e un pacchetto per la trasmissione di una Gara per ogni turno di Campionato trovando, al momento, solo l'interesse limitato per il primo pacchetto. Per il prossimo ciclo di commercializzazione la LNPB intenderebbe riproporre la trasmissione in diretta in chiaro di una gara per giornata del Campionato di Serie B qualora il mercato dimostrasse reale interesse nonché la possibilità di

trasmettere in chiaro in ambito locale un numero limitato di Gare del Campionato. Sono stati inoltre previsti pacchetti per collegamenti dagli stadi e immagini salienti agli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, creando un'offerta non discriminatoria, divulgativa e promozionale del prodotto calcio accessibile a tutti gli utenti.

13. LNPB, in ragione dei correttivi all'art 16 del Decreto introdotti nell'ambito della conversione in legge (legge del 29 giugno 2022, n. 79) del Decreto Legge c.d. PNRR-bis (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36), opera con una maggiore flessibilità anche diversificando il modello di commercializzazione in ciascun territorio estero così da recuperare competitività nei confronti delle maggiori leghe europee.

La LNPB, al momento, si avvale della cooperazione di un'agenzia che la assiste nella commercializzazione nei singoli territori nel mondo attraverso accordi di licenza stipulati dalla LNPB ponendo, comunque, la massima attenzione alle modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero.

PARTE IV
Gli obiettivi della commercializzazione

14. La commercializzazione effettuata in forma centralizzata dalla LNPB, congiuntamente ai processi di standardizzazione della produzione e della distribuzione delle immagini, ha assicurato una maggiore riconoscibilità della Serie B, ne ha migliorato la percezione e ne ha aumentato l'interesse presso il pubblico, aumentando al contempo la concorrenza tra gli operatori di mercato, sia nell'acquisizione dei diritti sia nella loro offerta al pubblico.

15. La LNPB può vantare una consolidata esperienza e affidabilità nell'organizzazione di eventi, testimoniata dalle oltre 880 partite organizzate ogni anno nei suddetti campionati. Per promuovere il regolare sviluppo del prodotto calcio si avvale sia di risorse interne (tra cui un'Area Audiovisivi, un'Area Marketing e un'Area Comunicazione) sia di risorse e consulenze esterne che garantiscono i massimi standard di professionalità nel perseguimento del costante miglioramento del prodotto audiovisivo.

16. Anche per la futura commercializzazione centralizzata di diritti audiovisivi, in territorio nazionale e internazionale, la LNPB intende perseguire l'obiettivo di coniugare al meglio il conseguimento di adeguate risorse economiche con la possibilità degli utenti di accedere a un prodotto di qualità e a tal fine, anche a tutela del consumatore, si propone di:

i. stimolare una effettiva concorrenza nel mercato a tutela del valore dei diritti mediante un'equilibrata offerta del prodotto agli operatori della comunicazione. A tal fine la LNPB procede ad espletare la procedura competitiva e/o le trattative private ponendo particolare rilievo alle forme di commercializzazione non esclusiva come avvenuto per il ciclo 2024/2027 riservandosi di continuare a

commercializzare il Canale LaB Channel anche mediante accordo di distribuzione con soggetti terzi;

ii. garantire, a tutela degli utenti, la più ampia fruizione possibile del prodotto;

iii. salvaguardare e migliorare le risorse economiche attraverso una commercializzazione dei diritti da avviare in modo sollecito, così da garantire la flessibilità necessaria a neutralizzare situazioni sfavorevoli di mercato;

iv. mantenere e ottimizzare l'accesso ad un'unica fonte per l'approvvigionamento del segnale audiovisivo;

v. garantire la qualità del prodotto e la verifica di conformità, grazie al mantenimento di omogenei *standard* di produzione e al rafforzamento dell'attività di coordinamento.

PARTE V
I diritti audiovisivi oggetto di commercializzazione

17. La LNPB procede alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e dei diritti audiovisivi di natura secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti e correlate degli eventi). La durata delle immagini salienti e correlate è fissata dalla LNPB all'avvio della commercializzazione dei diritti primari. Sono esclusi i diritti di archivio, di titolarità delle singole società sportive che vengono commercializzati dalla LNPB solo in ragione di apposita delega conferita da ogni società sportiva.

18. La LNPB ha avviato una diretta distribuzione di propri prodotti audiovisivi relativi alle dirette del Campionato di Serie B con il Canale LaB Channel e intende procedere anche alla distribuzione degli Highlights attraverso un proprio videoplayer e una propria App.

La LNPB, ai sensi dell'art. 13 del Decreto può utilizzare i diritti audiovisivi non esercitati o per altro motivo tornati nella disponibilità della LNPB anche assegnandoli ad altro operatore, i diritti audiovisivi oggetto dei pacchetti non esclusivi e i diritti audiovisivi relativi ai *magazine* e agli altri prodotti editoriali similari realizzati dalla LNPB.

19. Il diritto di cronaca è esercitato dagli operatori della comunicazione in conformità alla disciplina prevista dall'art. 5 del Decreto e dal Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva (il Regolamento) emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e allegato alla delibera n. 405/09/CONS del 17/07/2009 e successive modifiche e integrazioni con delibera n. 599/13/CONS del 28/10/2013.

Al fine di assicurare piena scelta informativa ed editoriale agli operatori della comunicazione che intendono esercitare il diritto di cronaca, la LNPB, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, consente di prendere visione, nella

sua interezza, delle immagini degli eventi (incluse le immagini correlate che siano state riprese e siano disponibili, anche se non incluse nelle trasmissioni in diretta, fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo) di idoneo standard qualitativo per la trasmissione televisiva permettendo agli operatori di estrapolare, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, le immagini da trasmettere ai sensi del Regolamento. In aggiunta a tale sistema telematico, l'organizzatore della competizione mette in ogni caso a disposizione le immagini salienti dell'evento. In entrambi i casi le immagini sono contrassegnate dal logo ufficiale della competizione utilizzato dall'organizzatore della stessa in ciascuna stagione.

La LNPB metterà a disposizione degli operatori della comunicazione che ne facciano richiesta immagini relative a incidenti e/o episodi di violenza verificatisi all'interno degli stadi in cui si disputano gli Eventi in base a quanto previsto dalla delibera AGCOM nr. 173/25/CONS.

Le immagini messe a disposizione per l'esercizio del diritto di cronaca sono in qualità *high definition* (HD).

Agli operatori della comunicazione che accedono al suddetto servizio di distribuzione delle immagini vengono addebitati i prezzi di accesso che saranno determinati e comunicati agli operatori in tempo utile per l'inizio di ogni stagione sportiva. Le modalità di pagamento e di formalizzazione delle richieste di accesso sono disciplinate dalla LNPB con apposite comunicazioni.

La possibilità di avere accesso alle immagini fa sì che gli operatori della comunicazione non debbano accedere agli stadi per filmare gli eventi con propri mezzi di ripresa.

PARTE VI
L'offerta di pacchetti di diritti audiovisivi

20. La LNPB intende mantenere una strategia flessibile nel corso del processo di commercializzazione, sia in territorio nazionale sia in quello internazionale, e impostare un'architettura generale che, da un lato, consenta la competizione tra gli operatori di tutte le piattaforme che offrono servizi audiovisivi, e dall'altro lato, stimoli gli stessi operatori a migliorare il livello di innovazioni tecnologiche e di contenuti editoriali perseguendo, nel contempo, il miglior risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi.

Di pari passo, la LNPB procede nello studio di nuovi formati delle competizioni offerte al mercato al fine di migliorarne l'attrattività, nell'interesse sia degli operatori della comunicazione potenzialmente interessati sia degli utenti.

La LNPB si riserva inoltre di individuare nuove finestre spazio-temporali e, nel caso, di adottarle contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'avvio delle procedure competitive o successivamente purché, in questo secondo caso, con l'assenso degli

assegnatari dei pacchetti di diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano.

21. La LNPB espleterà una o più procedure competitive per pacchetti di diritti audiovisivi a pagamento e in chiaro, formando più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato di riferimento cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento.

La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento sono debitamente descritte nel corrispondente invito a presentare offerte in caso di licenze esclusive, o nella corrispondente offerta al mercato, in caso di licenze non esclusive. Conseguentemente gli inviti a presentare offerte e le offerte al mercato disciplinano i rapporti tra la LNPB e gli assegnatari in conformità al disposto del Decreto e delle presenti Linee Guida. La LNPB, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Decreto, si riserva comunque di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi del Campionato di Serie B o della Competizione Primavera 2, o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle dirette.

22. Con riferimento all'offerta dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie B e alla Competizione Primavera 2 non trovano applicazione alcune previsioni del Decreto (i.e. art. 8, commi 2 e 3, art. 9, comma 4, art. 14, comma 4). Ciò premesso, e fermo quanto già indicato nella sezione dedicata ai Mercati, i criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti:

a. i pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi, ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi, per singola piattaforma (vendita "per piattaforma") o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita "per prodotto") ovvero con entrambe le modalità per una o più competizioni o per determinati eventi;

b. nella formazione dei singoli pacchetti la LNPB tiene conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei *device*. La predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma non deve però escludere dall'offerta le piattaforme storiche e a maggiore diffusione;

c. gli inviti a presentare offerte e/o le offerte al mercato possono consentire - fissandone corrispettivi e prezzi di accesso - particolari forme di sfruttamento che prescindono dal tipo di piattaforma utilizzata;

d. l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie B. La LNPB si riserva di destinare successivamente alla commercializzazione un numero diverso di dirette;

e. in caso di vendita "per prodotto" o in caso di vendita con entrambe le modalità (per piattaforma e per prodotto) la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie B o della Competizione Primavera 2 può includere uno o più pacchetti di diritti audiovisivi;

f. la commercializzazione prevede la trasmissione in chiaro di immagini salienti e di immagini correlate. La LNPB si riserva, in presenza di un reale interesse manifestato dal mercato, la facoltà di procedere alla commercializzazione di almeno un autonomo pacchetto per la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate del Campionato di Serie B, tra cui le interviste, anche con prima messa in onda in fasce orarie successive al giorno di gara;

g. ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Decreto, la LNPB si riserva di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi del Campionato di Serie B e/o del Campionato Primavera 2 o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle trasmissioni in diretta degli eventi di tali Competizioni e ciò anche in ragione del fatto che l'Offerta al Mercato per il ciclo di commercializzazione 2024/2027, tuttora vigente per licenza non esclusiva, ha visto l'adesione di un solo operatore ;

h. quanto alle interviste ai tesserati, verrà predisposta una disciplina che valorizzi i contributi diretti dei protagonisti degli eventi;

i. è prevista la riserva a favore delle società sportive e della LNPB dei diritti di cui ai paragrafi 49 e 50 delle presenti Linee Guida;

j. gli inviti a presentare offerte e/o le offerte al mercato contengono l'indicazione relativa alla messa a disposizione da parte di LNPB del segnale audiovisivo degli eventi nonché il relativo prezzo di accesso al segnale;

k. agli assegnatari di determinati pacchetti può essere conferito il diritto di fruire di integrazioni delle immagini degli eventi e/o di accedere a particolari modalità produttive;

l. verrà predisposta una disciplina per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. È fatta salva la facoltà della LNPB e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari e/o individuati nei corrispondenti inviti a presentare offerte;

m. i criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in diretta per gli esercizi commerciali delle immagini degli eventi del Campionato di Serie B (escluse per esempio interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto) saranno identici ai criteri che saranno adottati per gli utenti domestici, fermo il principio che un solo licenziatario potrà acquisire in esclusiva un pacchetto con le dirette di tutti gli eventi.

23. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base non esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti:

i. lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che garantiscano un proficuo sfruttamento dei pacchetti non esclusivi da parte dei relativi assegnatari

senza però pregiudicare lo sfruttamento dei diritti esclusivi;

ii. la commercializzazione può includere uno o più pacchetti di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro nell'intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita nella fascia oraria da determinarsi all'atto della pubblicazione della relativa offerta al mercato;

iii. può essere prevista l'offerta di un pacchetto di diritti rivolto all'emittenza locale relativo ad alcune e limitate Gare della Stagione Regolare nonché alle immagini salienti da esercitarsi con embarghi e modalità tali da non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti sulle dirette e degli altri diritti di immagini salienti commercializzati su base nazionale;

ferma la facoltà della LNPB di convertire da non esclusivi a esclusivi i diritti non assegnati e viceversa o di abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti primari esclusivi per il territorio italiano.

La LNPB potrà anche valutare, in base alle condizioni di mercato, la possibilità di riproporre anche per il prossimo ciclo di commercializzazione il meccanismo che prevede la commercializzazione in forma non esclusiva di tutte le gare del Campionato di Serie B, comprensive di Play Off e Play Out, con specifico pacchetto destinato alle piattaforme DTT e DTH e un pacchetto destinato alla piattaforma Internet con modulazione di prezzo in ragione del numero di acquirenti per singolo pacchetto.

24. In ragione delle continue evoluzioni in ambito digitale LNPB potrà valutare, sia a livello nazionale che internazionale, l'opportunità di offrire al mercato specifici pacchetti di diritti secondari relativi a immagini salienti e/o correlate, in forma esclusiva e/o non esclusiva, destinati allo sfruttamento su piattaforme digitali, incluso su piattaforme di social media, anche al fine di promuovere le competizioni, intercettare nuovi segmenti di pubblico e rispondere a sempre più diffuse abitudini di consumo.

25. I criteri di formazione dei pacchetti di diritti radiofonici esercitabili nel territorio nazionale sono i seguenti:

i. la commercializzazione include un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie B da esercitare su base esclusiva e/o non esclusiva in ambito nazionale;

ii. la commercializzazione potrà includere anche pacchetti destinati a operatori in ambito locale o nazionale o in entrambi gli ambiti, esercitabili su base non esclusiva, che contemplino un numero massimo di estratti sonori in diretta relativi agli eventi del Campionato di Serie B, di significativa durata, con modalità tali da non pregiudicare lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e fare salvo l'esercizio del diritto di cronaca come previsto dal Regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni richiamato al precedente paragrafo 19;

iii. LNPB si riserva di esercitare, tra l'altro, i diritti ceduti in licenza in via non esclusiva o quelli rimasti invenduti o rientrati nella sua disponibilità su piattaforma radiofonica propria o di terzi.

La LNPB si riserva di confezionare pacchetti di diritti radiofonici anche per la competizione Primavera 2.

26. La LNPB, in ragione delle disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge c.d. PNRR-bis (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge del 29 giugno 2022, n. 79), procederà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi nei territori internazionali, singolarmente intesi o accorpati in specifiche aree geografiche senza obbligo di esperire procedure competitive e senza limiti temporali di durata dei singoli contratti dando corso a trattative con gli operatori e/o gli intermediari in grado di garantire la migliore valorizzazione dei diritti, tenendo conto delle specificità richieste nei diversi territori.

La LNPB attuerà forme di commercializzazione orientate alle suddette logiche di mercato e potrà, anche rispetto a singole aree geografiche, procedere alla commercializzazione dei diritti audiovisivi anche attraverso accordi di distribuzione. Il soggetto o i soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi dovranno attuare una strategia di distribuzione e diffusione orientata a salvaguardare la fruizione degli eventi nei territori in cui sia forte la presenza di comunità italiane, a beneficio delle quali può essere previsto un livello minimo di diffusione anche in lingua italiana, orientata a massimizzare la visibilità degli eventi.

27. La LNPB si riserva inoltre di commercializzare, tra gli altri, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, i diritti cd. "betting", i dati relativi alle competizioni, in ogni modo acquisiti, nonché i diritti connessi ai cd. "*prediction markets*", e a eventuali successive evoluzioni e ai diritti connessi a tecnologie di futura invenzione, che siano oggetto di prodotti riferiti alle intere competizioni organizzate dalla LNPB. Per diritti di betting si intendono i diritti di trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite personal computer, tablet e/o dispositivi digitali che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, servizi o applicazioni leciti nel settore delle scommesse. I predetti diritti verranno commercializzati con modalità scelte a discrezione della LNPB.

PARTE VII
Le procedure di assegnazione dei pacchetti di diritti audiovisivi

28. Le procedure di commercializzazione dei diritti audiovisivi si svolgono in base alle regole del diritto privato.

La LNPB, all'atto dell'espletamento delle procedure competitive e dell'assegnazione dei diritti audiovisivi compresi nei pacchetti, opera in posizione di autonomia privata.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti di cui al successivo paragrafo 29.

Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo, anche se acquisito in altro Stato dello Spazio Economico Europeo, per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di commercializzazione per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione.

Nell'ottica di consentire la più ampia partecipazione di operatori, i soggetti, per essere ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione:

- devono essere primari operatori del settore nazionale e internazionale, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale, (dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno l'80% della popolazione italiana nel territorio nazionale), dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione, secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte; e

- non devono trovarsi in situazione di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti. Si precisa che, nei casi sopra indicati, saranno esclusi dalla procedura relativa agli specifici pacchetti i soggetti che si trovino in rapporto di controllo ai sensi della disposizione citata;

Con riferimento ai diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale le interlocuzioni/trattative potranno essere svolte sia con operatori della comunicazione sia con agenzie sia con altri intermediari di qualsiasi nazionalità.

I soggetti devono possedere comprovata capacità nel settore dello sfruttamento (se operatori) e/o della distribuzione internazionale (se intermediari) dei diritti audiovisivi riferiti ad eventi sportivi e al calcio, in particolare, sulla base di un proprio *management* esperto di tali mercati internazionali per quanto riguarda intermediari indipendenti, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite da soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati.

Sia per quanto riguarda la commercializzazione nel territorio nazionale che internazionale, non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive o alle interlocuzioni/trattative operatori della comunicazione e/o intermediari per i quali,

al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

Inoltre, non sono altresì ammessi a partecipare i soggetti con i quali sia pendente contenzioso per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito a procedure competitive precedenti, eccezion fatta per quei soggetti che abbiano corredato l'offerta con garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto. Resta inteso che nel caso di pagamento integrale di tali importi, antecedentemente alla presentazione dell'Offerta, la suddetta garanzia non sarà condizione di ammissibilità dell'Offerta.

29. In conformità alle disposizioni del Decreto, l'intermediario indipendente ammesso a partecipare alle procedure competitive relative al territorio nazionale non può trovarsi in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, come integrato dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 "TUSMA") rispetto agli operatori della comunicazione, alla LNPB e/o agli organizzatori degli eventi. Si precisa che, nei casi sopra indicati, saranno esclusi dalla procedura ambedue i soggetti che si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi delle disposizioni citate. Si procederà ugualmente all'esclusione quando le offerte di due o più operatori partecipanti alla gara siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.

L'intermediario indipendente deve, inoltre, possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tale mercato nazionale, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte. Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive intermediari indipendenti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

30. La notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva nel territorio nazionale e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale, sul sito ufficiale della LNPB e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data.

Nel sito ufficiale della LNPB sono analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione.

I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza e comunque non sono inferiori a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

31. Ogni offerta di acquisizione deve essere redatta in conformità al modello predisposto dalla LNPB inserito all'interno dei relativi inviti ad offrire, in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare all'offerta stessa.

Le offerte devono essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della LNPB (attualmente: via Ippolito Rosellini n. 4, Milano), entro il termine previsto dal corrispondente invito a presentare offerte; oltre all'indirizzo, sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata soltanto la dicitura *Offerta di acquisizione diritti pacchetto…* seguita dalla denominazione del pacchetto per il quale si presenta l'offerta.

Ogni singola busta deve contenere, a pena di esclusione, una singola offerta per un solo pacchetto.

Le buste sono, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della LNPB.

32. Entro la fine del giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte relative ai diritti relativi al territorio nazionale, un notaio incaricato dalla LNPB, alla presenza del Presidente della LNPB o altro dirigente dallo stesso incaricato procede alla apertura delle offerte. Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori e i consulenti della LNPB e delle Società Sportive, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) degli operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato offerte. L'ammissione dei legali rappresentanti o dei procuratori speciali di coloro che abbiano presentato Offerte (autorizzati nelle forme sopra descritte) può essere subordinata alla previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza. Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con la proclamazione, verbalizzata dal notaio, del numero delle buste e dell'identità degli offerenti.

33. La LNPB valuta l'ammissibilità delle offerte relative al territorio nazionale in base ai criteri previsti nelle presenti Linee Guida e ammette a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che (i) siano in possesso dei, e incondizionatamente accettino i, requisiti, i limiti e gli obblighi tutti previsti nelle presenti Linee Guida e nel pertinente invito a offrire; (ii) offrano garanzie di adempimento che la LNPB giudichi soddisfacenti con giudizio discrezionale; (iii) in particolare, per i soggetti che operino su piattaforme over the top, presentino una relazione redatta da un soggetto terzo qualificato che attesti capacità tecnica (soluzione tecnologica da essi adottata per la diffusione dei prodotti audiovisivi unitamente alle caratteristiche tecniche di funzionamento) e distributiva. In particolar modo, tale relazione tecnica dovrà tenere in considerazione i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini che saranno imposti dall'Agcom ai sensi dell'art. 33, comma 4, del TUSMA, ai fornitori di servizi che trametton eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, fra cui anche le competizioni organizzate dalla LNPB, di cui all'art. 33, comma 3, del TUSMA.

Ferma la precedente e inderogabile regola generale, la LNPB, considererà come irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi tipo di condizione.

Delle offerte che risultano ammesse a partecipare alla procedura, la LNPB redige apposito verbale indicando il prezzo contemplato da ciascuna offerta e lo sottopone alla valutazione dell'Assemblea della LNPB appositamente convocata per procedere alla eventuale assegnazione e che si riunirà entro 3 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

Salvo quanto *infra* disciplinato, e fermo comunque quanto previsto al successivo paragrafo 37, l'Assemblea della LNPB procede all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle presenti Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte.

Viene redatto apposito verbale delle assegnazioni pubblicato sul sito ufficiale della LNPB nel quale risulti l'elenco dei licenziatari e dei pacchetti a ciascuno di essi assegnati.

34. Il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dall'Assemblea della LNPB secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato in modo da essere adeguato al contenuto del pacchetto.

A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla LNPB in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

35. Nel caso di uno o più pacchetti non assegnati in relazione alla commercializzazione a livello nazionale, fatto salvo il diritto di revocare uno o più Pacchetti, la LNPB decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, procedendo con questa seconda modalità, in particolare, quando le condizioni della procedura competitiva svolta e/o i suoi esiti rendano ingiustificati o sproporzionati, anche nell'interesse di una tempestiva assegnazione, gli oneri o i tempi di una nuova procedura competitiva (a titolo esemplificativo nel caso in cui vi fosse un unico offerente o le offerte ricevute fossero di entità vicina al raggiungimento del prezzo minimo). In ogni caso la LNPB si riserva di apportare modifiche ai pacchetti medesimi. Inoltre la LNPB procederà a trattativa privata quando i tempi necessari per la nuova procedura risultino inadeguati rispetto all'avvio del nuovo Campionato. Come regola generale e salvo particolari urgenze dovute a sopravvenuti imprevedibili eventi, la necessità di procedere direttamente a trattativa privata si determina a decorrere dai sei mesi che precedono l'avvio della relativa Competizione.

Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della LNPB nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l'apertura delle offerte o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della LNPB.

Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

Il termine per l'adesione alla trattativa privata è compreso tra un minimo di 2 (due) giorni

lavorativi ad un massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.

Ciascuna trattativa privata deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle adesioni alla stessa.

Ogni trattativa privata relativa ai diritti esclusivi da esercitarsi nel territorio nazionale si svolgerà in un'unica giornata presso la sede che verrà individuata dalla LNPB e comunicata agli offerenti in risposta all'adesione degli stessi alla trattativa privata. I soggetti partecipanti saranno uditi in separate sale dal Presidente assistito da propri dirigenti e/o consulenti e/o rappresentanti delle Società Sportive, e alla presenza di un notaio. Eventuali modifiche ai pacchetti saranno comunicate dalla LNPB in sede di trattativa, al termine della quale ognuno dei partecipanti dovrà presentare l'offerta mediante deposito della stessa in busta chiusa consegnata al notaio presente incaricato della ricezione. Il notaio procederà all'apertura delle buste entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione delle offerte. Fino a tale termine massimo le offerte saranno custodite presso il notaio.

Dell'esito di ciascuna trattativa privata per i diritti relativi al territorio nazionale viene data notizia sul sito ufficiale della LNPB.

Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti 60 (sessanta) giorni, la LNPB non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni prorogabili, di volta in volta, di ulteriori 30 (trenta) giorni in ragione delle trattative in corso, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti.

L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della LNPB.

Resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare come regolata nel presente paragrafo, e di procedere alla commercializzazione del Canale come descritto alla successiva sezione VIII.

36. Con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi relativi alle dirette di una determinata competizione per il territorio nazionale, la LNPB si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi per le dirette posto in vendita.

Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la LNPB ha facoltà, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi, di:

i. di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti relativi alle dirette, coniugando in tal modo la possibilità di riformulare l'offerta dei pacchetti – quando questi non sono aggiudicati – con le garanzie associate alle procedure competitive; oppure

ii. di passare a trattativa privata nei termini e con le modalità previste al precedente paragrafo 35. In tale ipotesi, l'eventuale fase della trattativa privata deve essere comunque improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alla procedura in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

Resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare come regolata nel presente paragrafo.

37. Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della LNPB a seguito di risoluzione di contratti di licenza o per altra causa, la LNPB si riserva di procedere, per il territorio nazionale, anche al fine di tutelare al meglio gli interessi dei consumatori, nei modi sotto indicati:

i. attivando dall'inizio una nuova procedura competitiva o, ove sussistano ragioni di urgenza, avviando trattative private, e riservandosi di apportare modifiche ai pacchetti, e/o

ii. utilizzando i diritti audiovisivi attraverso il proprio Canale di cui alla successiva sezione VIII;

determinando a propria discrezione la relativa tempistica, qualora la LNPB lo ritenga più vantaggioso o preferibile per ragioni di urgenza o di mercato.

38. Le tipologie dei diritti audiovisivi esercitabili sia su base esclusiva sia su base non esclusiva vengono di massima determinate dalla LNPB contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti per le dirette in territorio nazionale e, in pendenza di contratti di licenza, possono essere modificate purché non vengano pregiudicati i diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano dei relativi assegnatari.

Dell'avvio di procedure di assegnazione relative a pacchetti non esclusivi è data notizia sul sito ufficiale della LNPB.

L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi è perfezionata dalla LNPB nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita, offrano il prezzo richiesto dalla LNPB e trasmettano, debitamente sottoscritto, il contratto di licenza , il cui testo viene allegato all'offerta al mercato e contestualmente pubblicato sul sito ufficiale della LNPB.

È facoltà della LNPB accettare adesioni ai pacchetti non esclusivi anche nel corso o dopo il decorso della stagione sportiva 2029/2030. In tal caso il corrispettivo è dovuto dall'operatore *pro rata temporis* in relazione alla durata effettiva della licenza ove ne ricorrano i presupposti. Infine, per tali pacchetti la LNPB ha la facoltà di accettare richieste di assegnazione la cui efficacia retroagisca all'inizio della stagione sportiva in corso al momento della richiesta, previa corresponsione dell'intero corrispettivo.

È altresì facoltà della LNPB concedere alle emittenti locali che formulino richiesta di assegnazione di un pacchetto di diritti non esclusivi il diritto di recedere dalla licenza per quella o quelle stagioni sportive in cui la/e squadra/e del bacino di utenza dell'emittente locale interessata non disputi/ino la competizione oggetto del pacchetto in questione.

39. Qualora la LNPB intenda procedere alla assegnazione in licenza di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto, svolge apposita procedura competitiva, dandone notizia mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito ufficiale della LNPB e mediante apposito comunicato stampa diffuso in pari data.

La procedura competitiva si svolge secondo i termini e criteri previsti ai precedenti paragrafi da 28 a 36.

La LNPB procede all'effettiva assegnazione dei diritti audiovisivi all'intermediario indipendente selezionato una volta decorso il termine previsto dalla legge dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella relativa procedura competitiva.

L'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti di concerto con la LNPB e previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fermo il rispetto delle procedure competitive previsto dall'art. 7 del Decreto.

40. Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle presenti Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato e/o del relativo contratto di licenza, del Regolamento Produzioni Audiovisive, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della LNPB nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Decreto è fatto divieto agli operatori della comunicazione assegnatari per il territorio nazionale di sublicenziare a terzi e comunque consentire loro l'esercizio di diritti audiovisivi o porre in essere accordi con effetti analoghi.

Il licenziatario, solo se previsto dal pacchetto assegnato, potrà concludere, ai sensi dell'art.11 comma 7 del Decreto e previa autorizzazione a titolo oneroso della LNPB, accordi non esclusivi aventi a oggetto la ritrasmissione integrale e simultanea o differita del palinsesto, contraddistinto dal proprio marchio, su una o più delle piattaforme audiovisive di terzi operatori.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti, fatto salvo il disposto del paragrafo 39 quarto capoverso, e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di sublicenza stipulati

con gli operatori il diritto discrezionale per la LNPB di risolvere, previa diffida ad adempiere, l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente (ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento di una delle rate di licenza) siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il licenziatario adempia tempestivamente o presti, altrettanto tempestivamente, idonea garanzia.

Inoltre, è fatto obbligo a tutti gli assegnatari dei diritti di imporre agli utilizzatori finali dei prodotti audiovisivi (utenti privati ed esercizi commerciali) il divieto di far uso dei prodotti audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti, salvo che tali attività non siano espressamente consentite.

41. L'operatore della comunicazione assegnatario di uno o più pacchetti che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi ad esso aggiudicati in relazione a uno o più eventi della competizione, è tenuto a darne comunicazione alla LNPB con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

Nel suddetto caso, così come nel caso che la LNPB abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che l'assegnatario non eserciterà i diritti audiovisivi, o nel caso in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i diritti audiovisivi non siano esercitati, la LNPB provvede ad aggiudicare tali diritti audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 35, e/o ad esercitarli direttamente con le modalità previste ai precedenti paragrafi 16 romanino i. e 18.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il contratto di licenza stipulato con l'operatore della comunicazione resta invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo da esso dovuto alla LNPB in esito all'assegnazione non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

I diritti audiovisivi si considerano esercitati qualora l'evento venga trasmesso, almeno in parte, in diretta o in differita, attraverso la piattaforma o una delle piattaforme indicate nel relativo pacchetto di diritti audiovisivi.

42. In caso di mancato rispetto da parte dell'assegnatario di condizioni essenziali previste dal Decreto, dalle presenti Linee Guida, dall'invito a presentare offerte ovvero dal contratto di licenza, che verranno specificate nella relativa documentazione contrattuale, la LNPB ha facoltà di dichiarare decaduta l'assegnazione e risolvere di diritto il relativo contratto di licenza.

Nel caso sopra previsto la LNPB può procedere ad assegnare i suddetti diritti mediante invito a trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 37 per quanto riguarda i diritti relativi al territorio nazionale ovvero tramite le modalità che verranno stabilite nei contratti di licenza per i diritti internazionali, e/o ad esercitarli direttamente con le modalità previste ai precedenti paragrafi 16 e 18.

PARTE VIII
L'offerta del canale

43. La LNPB intende continuare nella distribuzione e commercializzazione di un proprio Canale, in modalità a pagamento, di cui avrà piena responsabilità editoriale e che produrrà direttamente.

Il Canale sarà commercializzato, in forma non esclusiva, in modalità B2C o in modalità B2B2C (business to business to consumer) anche mediante accordo di distribuzione con soggetti terzi, da individuarsi senza vincolo di procedure e in regime di autonomia privata. Si precisa che, ai fini della presente sezione, la definizione di consumer può includere anche esercizi commerciali.

In tutte le ipotesi i) la commercializzazione del Canale integra una distribuzione "diretta agli utenti", costituendo il Canale un prodotto audiovisivo finito, chiuso e non modificabile, realizzato ed edito da LNPB per l'utente, senza alcun intervento successivo degli operatori della comunicazione e/o del/i distributore/i; ii) avverrà, senza obbligo di procedure anche tramite negoziazioni private/dirette, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, nei confronti di tutti gli operatori che risulteranno in possesso dei necessari requisiti che saranno indicati in dettaglio da LNPB; iii) il Canale dovrà attenersi alle condizioni e ai parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini nel caso di trasmissione di eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 33, decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Con riferimento in particolare alla commercializzazione del Canale da parte della LNPB in modalità B2B2C agli operatori della comunicazione interessati, le condizioni economiche per la trasmissione del Canale saranno di volta in volta individuate dalla LNPB secondo criteri di ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato.

Nel caso in cui la commercializzazione del Canale avvenga in forza di accordo di distribuzione con soggetto terzo, tale accordo potrà prevedere che questi concordi con ciascun operatore della comunicazione interessato le condizioni economiche per la trasmissione del Canale procedendo direttamente alla negoziazione e alla sottoscrizione dei relativi contratti.

In entrambe le ipotesi le condizioni economiche per la trasmissione del Canale potranno essere differenziate per ogni operatore in ragione di criteri quantitativi quali a titolo esemplificativo il fatturato, il numero di abbonati e il consolidamento sul mercato di ognuno di questi e saranno rispettati gli obblighi in materia di rilevazioni degli indici di ascolto secondo i parametri definiti dall'AGCOM, da ultimo con la delibera 194/21/CONS.

La durata dei contratti di distribuzione e di trasmissione del suddetto Canale potrà essere individuata dalla LNPB in base alle proprie valutazioni e alle proprie strategie, non trovando applicazione il limite di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto.

Ogni iniziativa pubblicitaria e di comunicazione commerciale riferita al Canale sarà

riservata alla LNPB alla quale spettano pertanto tutti i ricavi conseguenti a tali attività, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle riferite alla raccolta della pubblicità tabellare all'interno del Canale, intesa quale comunicazione commerciale promo-pubblicitaria contenuta nei c.d. spot pubblicitari inseriti nel palinsesto del Canale in base alla normativa applicabile, così come di altri formati pubblicitari e/o di sponsorizzazione, a titolo puramente esemplificativo, la raccolta pubblicitaria relativa a formati quali L-bar, *squeeze* spot e all'eventuale *title sponsor* del Canale.

La realizzazione del Canale non limita la possibilità per le Società Sportive e la LNPB di realizzare le proprie iniziative di comunicazione su piattaforme digitali e social network e, per le Società Sportive, anche di realizzare i propri canali tematici, nei limiti che saranno indicati e resi noti all'avvio delle procedure di commercializzazione del Canale. La LNPB potrà inoltre commercializzare a terzi soggetti, a titolo puramente esemplificativo, (i) 'pacchetti' di diritti esclusivi, diversi da quelli relativi alle dirette, e (ii) pacchetti di diritti non esclusivi relativi alla/e Competizione/i sempre nei limiti che saranno indicati e resi noti all'avvio della commercializzazione del Canale.

PARTE IX
La produzione audiovisiva degli eventi

44. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento o alla LNPB per le società sportive che abbiano rinunciato a realizzarla. La LNPB vi procede direttamente tramite servizio tecnico di ripresa presso il luogo di svolgimento dell'evento o anche tramite *remote production* in modalità ibrida o full, cioè con risorse tecnico/editoriali di personale allocato ed investimenti tecnico-infrastrutturali realizzati presso l'IBC - *International Broadcast Center di Lissone della LNPB* (di seguito IBC – *International Broadcast Center*), o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi o di altri fornitori di servizi.

Le società sportive organizzatrici degli eventi che non intendano rinunciare alla produzione possono altresì realizzarla direttamente oppure tramite servizio tecnico di ripresa oppure avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi in questione ma, in ogni caso, devono mettere a disposizione della LNPB presso il luogo di svolgimento dell'evento, con le modalità indicate dalla stessa, i segnali contenenti le immagini dell'evento, comprensivi di qualsiasi fonte di ripresa, tutte le telecamere, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione, effettuata dalla LNPB, del segnale finale di *Program* agli aventi diritto.

Qualora la società sportiva intenda realizzare, ai sensi di quanto precede, la produzione audiovisiva dei propri eventi nelle stagioni sportive oggetto dei contratti di licenza, deve darne comunicazione scritta alla LNPB, per ciascuna stagione sportiva, entro la data del primo luglio. Nella comunicazione la società sportiva dovrà garantire assoluta uniformità alle modalità tecnico/editoriali di produzione indicate al paragrafo 45. In mancanza, la

produzione spetta alla LNPB, che vi procede nelle modalità summenzionate.

La LNPB rende noto agli operatori, entro il 15 luglio di ciascuna stagione sportiva, se il segnale degli eventi è prodotto dalla LNPB o dalle società sportive per i rispettivi eventi casalinghi.

Qualora le produzioni audiovisive siano delegate dalle società sportive agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, questi ultimi devono mettere a disposizione della LNPB presso il luogo dell'evento o altro luogo indicato dalla LNPB con le modalità indicate dalla stessa, i segnali contenenti le immagini dell'evento, comprensivi di qualsiasi fonte di ripresa, tutte le telecamere, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione del segnale finale di *Program* agli altri aventi diritto, che resta esclusivamente riservata alla LNPB .

45. Gli standard produttivi ai quali il soggetto che effettua la produzione audiovisiva deve attenersi sono indicati, oltre che nelle presenti Linee Guida, nei relativi Allegati 1 e 2, nei regolamenti attuativi, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento delle Produzioni Audiovisive, e nelle comunicazioni e/o nei documenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Piano Camere e il Capitolato Tecnico, che la LNPB si riserva di adottare prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva, ferma restando la facoltà di aggiornarli anche nel corso di ciascuna stagione sportiva, apportando le modifiche che si rendano necessarie alla migliore resa del prodotto, anche in base alle innovazioni tecnologiche che si rendano disponibili.

I criteri editoriali sono decisi dalla LNPB, che opera per il loro perseguimento.

La LNPB vigila sul rispetto dei suddetti standard e criteri da parte dei soggetti che effettuano le riprese, commina sanzioni, determinate nei propri regolamenti, nel caso di violazioni e assicura la distribuzione del relativo segnale agli assegnatari dei diritti audiovisivi mediante il servizio tecnico di distribuzione presso l'IBC. In particolare, la LNPB provvede a distribuire i segnali agli assegnatari dei diritti audiovisivi e addebita a questi ultimi il prezzo determinato tenendo conto dei costi di produzione.

Il prezzo di accesso al segnale è determinato e dovuto dagli assegnatari secondo i criteri specificati nella sezione C dell'Allegato 3 ed è reso noto all'avvio della commercializzazione mediante i pertinenti Inviti a Offrire e/o Offerte al Mercato.

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 44, il prezzo di accesso al segnale corrisposto dagli assegnatari viene trattenuto dalla LNPB al netto i) dei costi dalla stessa sostenuti per la produzione degli eventi, presso il luogo di svolgimento e/o mediante remote production in modalità ibrida o integrale presso l'IBC, e ii) del rimborso alle società sportive che effettuino la produzione presso il luogo dei propri eventi dei costi di produzione secondo il tariffario di cui alla lettera A dell'Allegato 3. Gli eventuali margini verranno impiegati dalla LNPB per realizzare implementazioni della produzione e investiti negli allestimenti tecnico-infrastrutturali, inclusi quelli destinati alla remote production, o in eventuali ulteriori migliorie tecnologiche.

Gli standard produttivi sono emanati dalla LNPB per tutti gli eventi e applicati nel rispetto della configurazione decisa per ciascun evento, a seconda delle sue particolarità.

Gli eventi delle competizioni vengono ripresi con standard produttivi qualitativamente non peggiorativi rispetto a quelli applicati alle rispettive competizioni durante il ciclo 2024/2029, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, che saranno comunicati all'avvio della commercializzazione. Le configurazioni produttive sono differenziate in relazione alle caratteristiche delle competizioni di Serie B e Primavera 2 e degli eventi interessati. In tali standard sono integrati i sistemi di supporto all'arbitraggio e di match analysis previsti per ciascuna competizione, secondo quanto specificato nei documenti tecnici della LNPB.

46. La produzione ordinaria degli eventi del Campionato di Serie B è realizzata in formato HD SDR 1080i, secondo gli standard indicati nell'Allegato 2. La LNPB può realizzare le produzioni anche in formati evolutivi, quali HDR, UHD, 8K e successive evoluzioni tecnologiche, in parallelo, in sostituzione o in integrazione alla produzione principale, assicurando comunque la disponibilità del segnale nel formato ordinario previsto per gli assegnatari.

I formati disponibili e le prestazioni comprese nel prezzo di accesso sono specificati nei pertinenti Inviti a Offrire e/o Offerte al Mercato. Per l'accesso a formati evolutivi non compresi nelle prestazioni del pacchetto può essere previsto un costo tecnico aggiuntivo, determinato sulla base dei maggiori costi di produzione sostenuti e comunicato preventivamente agli assegnatari interessati, senza duplicazione degli importi già inclusi nel prezzo di accesso.

47. La LNPB si riserva di prevedere a favore di determinati pacchetti esclusivi la possibilità per i rispettivi assegnatari di integrare il segnale multilaterale avvalendosi, nell'ambito degli sfruttamenti previsti nel pacchetto e nei limiti ivi definiti, dei servizi tecnici per la realizzazione di tali attività unilaterali di produzione a fini di personalizzazione, nelle sole fasi di pre gara e di post gara, messi a disposizione dal soggetto che produce l'evento sulla base dei costi massimi, stabiliti secondo tariffe di mercato che saranno resi noti entro sei mesi dall'inizio della stagione 2029/2030. Tali attività non comportano la messa a disposizione degli assegnatari dei segnali separati delle altre fonti di ripresa, fermo quanto previsto al punto A3 dell'Allegato 2.

48. Salvo espressa autorizzazione da parte della LNPB, non è consentito a chicchessia di generare e/o raccogliere dati statistici relativi all'evento (dati evento e di *performance*), installare apparecchiature all'interno dell'impianto sportivo e di effettuare in alcun modo riprese audiovisive, registrazioni audio o collegamenti di alcun genere. Resta fermo il diritto dell'organizzatore dell'evento di installare apparecchiature ulteriori rispetto a quelle necessarie per la produzione audiovisiva degli eventi ed effettuare ulteriori riprese, ai soli fini di analisi interne di carattere sportivo (esclusa la commercializzazione nei confronti di terzi soggetti) e/o per esercitare i propri diritti individuali ai sensi del Decreto. Tale esercizio dovrà in ogni caso avvenire senza pregiudicare, limitare, interferire con o comprimere in alcun modo i diritti audiovisivi, commerciali e di sfruttamento economico spettanti alla LNPB ai sensi della normativa vigente.

PARTE X
Diritti riservati alle società sportive e alla LNPB e diritti audiovisivi invenduti

49. Sono riservati alle società sportive, che possono offrirli sul mercato non prima dell'inizio della commercializzazione centralizzata dei diritti da parte della LNPB, tra gli altri, i seguenti diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, riferiti ai soli eventi delle competizioni da esse organizzati:

i. trasmissione della replica o della sintesi dell'evento da parte di una sola emittente televisiva locale in chiaro, con inizio non prima che siano trascorse 48 (quarantotto) ore dal termine dell'evento, in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri eventi del Campionato di Serie B;

ii. radiocronaca in diretta dell'intero evento da parte di due sole emittenti radiofoniche locali, di cui una radio ufficiale del club.

I diritti sopra indicati possono essere assegnati dall'organizzatore dell'evento a sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su piattaforma televisiva e radiofonica terrestre, con esplicita esclusione delle piattaforme satellitare, internet e mobile, e il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la società sportiva, sotto la espressa e tassativa condizione che tali emittenti non trasmettano gli eventi oltre i confini della suddetta regione in cui ha sede la società sportiva e non siano in alcun caso, durante le trasmissioni degli eventi, interconnesse o ritrasmesse da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere e tipo.

50. Sono riservati alle società sportive diritti audiovisivi relativi alla trasmissione sui canali tematici ufficiali dedicati alla propria squadra di immagini correlate, anche in diretta, nonché della replica, della sintesi e delle immagini salienti degli eventi delle competizioni da esse organizzati e degli eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite, esercitabili con le modalità di cui *infra*.

Le diffusioni di immagini degli eventi mediante canale tematico ufficiale nel territorio italiano sono autorizzate su piattaforma televisiva terrestre, satellitare, wireless per reti mobili e/o internet, purché tale diffusione sia effettuata nel rispetto degli embarghi e delle modalità previste nei pertinenti inviti a presentare offerte e contratti di licenza, a seconda che si tratti di diffusione effettuata in forma ad accesso condizionato e a pagamento o in chiaro, in quest'ultimo caso limitatamente all'ambito locale con estensione a massimo due regioni tra loro limitrofe:

i. nel pre, nel post partita e nell'intervallo possono essere trasmesse anche in diretta immagini correlate, nel rispetto dei regolamenti sportivi e delle priorità fissate dalla LNPB con le modalità che saranno indicate all'avvio della commercializzazione dei diritti primari;

ii. le immagini salienti possono essere trasmesse in diretta/near live (con limitate

durate e in un numero limitato di volte) e/o in differita, con embarghi temporali e modalità che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari nel rispetto dei diritti esclusivi e del diritto di cronaca, fatte salve eventuali deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale;

iii. le sintesi e le repliche possono essere trasmesse con embarghi temporali che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari nel rispetto dei diritti esclusivi e del diritto di cronaca, fatte salve deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale;

iv. audio cronaca in diretta degli eventi;

v. altri contenuti, incluse immagini salienti e correlate, anche sui canali digitali ufficiali delle singole società sportive, incluso sulle pagine e gli account social ufficiali, in diretta/near live (con limitate durate e in un numero limitato di volte) e/o in differita anche avvalendosi del contributo di influencer/ communities quali, a titolo esemplificativo, creator, streamer, caster, tiktoker, con modalità ed embarghi temporali che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari.

Le diffusioni di immagini degli eventi del canale tematico ufficiale in territori esteri sono autorizzate limitatamente alla piattaforma televisiva terrestre, satellitare e/o internet/cavo in forma ad accesso condizionato e a pagamento. In tali territori esteri, le immagini salienti, le sintesi e le repliche possono essere trasmesse con modalità tali da non pregiudicare la commercializzazione dei diritti delle dirette.

Quanto ai diritti riservati alla LNPB, in aggiunta a quanto indicato qui sopra per le società sportive e applicabile anche per la LNPB, questa si riserva il diritto di comunicare al pubblico, secondo modalità ed embarghi che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari:

- immagini salienti e correlate ed altri contenuti post prodotti relativi agli eventi di ciascuna competizione all'interno di una piattaforma cross device e cross piattaforma edita da LNPB che potrà essere distribuita anche a soggetti terzi;

- estratti sonori, anche in diretta, a commento degli eventi di ciascuna competizione conassociazione di immagini salienti e/o correlate, con durate, embarghi e frequenza che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari.

La LNPB, d'intesa con le società sportive, si riserva di trasmettere immagini degli eventi, all'interno degli impianti sportivi durante la disputa degli stessi, su maxi schermi e/o su device per la fruizione da parte del pubblico di applicazioni interattive.

Resta inteso che le Società Sportive e la LNPB potranno esercitare i predetti diritti riservati nei territori internazionali con modalità differenti (ad esempio con finestre temporali diversificate) da quanto verrà definito per il territorio nazionale.

51. L'eventuale mancata assegnazione di pacchetti ad esito dell'espletamento del complesso delle procedure competitive di cui alle presenti Linee Guida comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale tematico anche dalle singole società sportive, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Decreto, e quindi non essere commercializzati dalla LNPB in forma esclusiva.

L'Assemblea competente della LNPB, convocata in modo tale da garantire un periodo di tempo congruo per poter proficuamente commercializzare i diritti di spettanza delle società prima dell'inizio della competizione, assume le conseguenti decisioni relative alle modalità di esercizio, evento per evento, di tali diritti audiovisivi invenduti. Successivamente alla suddetta delibera assembleare, anche la singola società sportiva è posta in condizione, su base non esclusiva e con la più ampia autonomia, di offrire al mercato i diritti audiovisivi rimasti invenduti relativamente ai soli eventi ai quali partecipa la propria squadra e di cui ha la disponibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto, ovvero di esercitarli direttamente sul proprio canale tematico.

Le procedure di vendita che fossero avviate dalle società sportive devono comunque essere coordinate con l'attività della LNPB al fine di garantire certezza e trasparenza alle controparti, e quindi, a titolo esemplificativo, l'esercizio dei diritti offerti deve essere compatibile con quello dei diritti commercializzati dalla LNPB.

Le Società Sportive che sfruttano i diritti rimasti invenduti sono tenute a presentare le sole immagini di loro proprietà utilizzando il solo marchio delle stesse società. Tali diritti non possono essere conglobati in un prodotto audiovisivo che si configuri come alternativo o concorrente rispetto ai prodotti audiovisivi concernenti le competizioni commercializzate dalla LNPB. Stessi obblighi gravano sugli aventi causa dalle società sportive. Ai suddetti fini, è fatto divieto agli organizzatori degli eventi, alle loro agenzie e agli operatori di comunicazione loro cessionari di utilizzare i loghi ufficiali delle competizioni e di accorpare in un unico prodotto audiovisivo i diritti commercializzati su base non esclusiva da più di due società sportive.

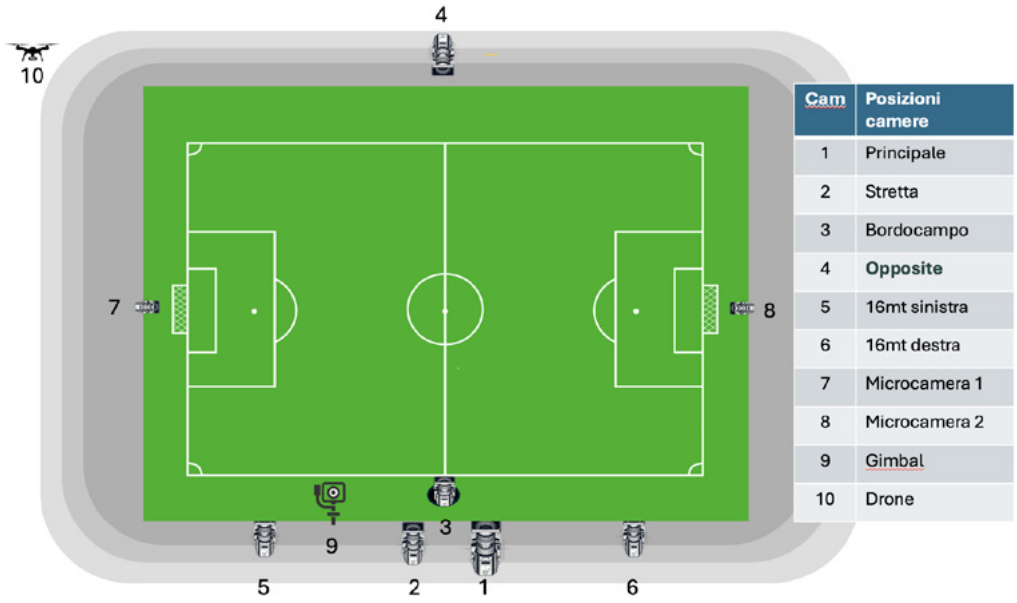
In ogni caso, il previsto coordinamento delle procedure di vendita individuale con l'attività negoziale della LNPB dovrà essere circoscritto ai soli elementi necessari a garantire certezza e trasparenza alle controparti, ferma restando la necessità per le società sportive di garantire condizioni di ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione dei diritti da esse effettuata.

Non si considerano invenduti: (i) i diritti audiovisivi relativi alle dirette che, per scelta della LNPB, non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto; (ii) i diritti audiovisivi utilizzati mediante canale tematico o piattaforma di contenuti della LNPB ai sensi dell'art. 13 del Decreto e della precedente sezione VIII; (iii) i diritti audiovisivi oggetto di contratti di licenza con assegnatari che vengano risolti o terminati anticipatamente per qualsiasi ragione o causa e possano formare oggetto di nuove aggiudicazioni.

ALLEGATO 1
PRODUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

POSIZIONI TELECAMERE - STANDARD A

Camera Plan – Standard A



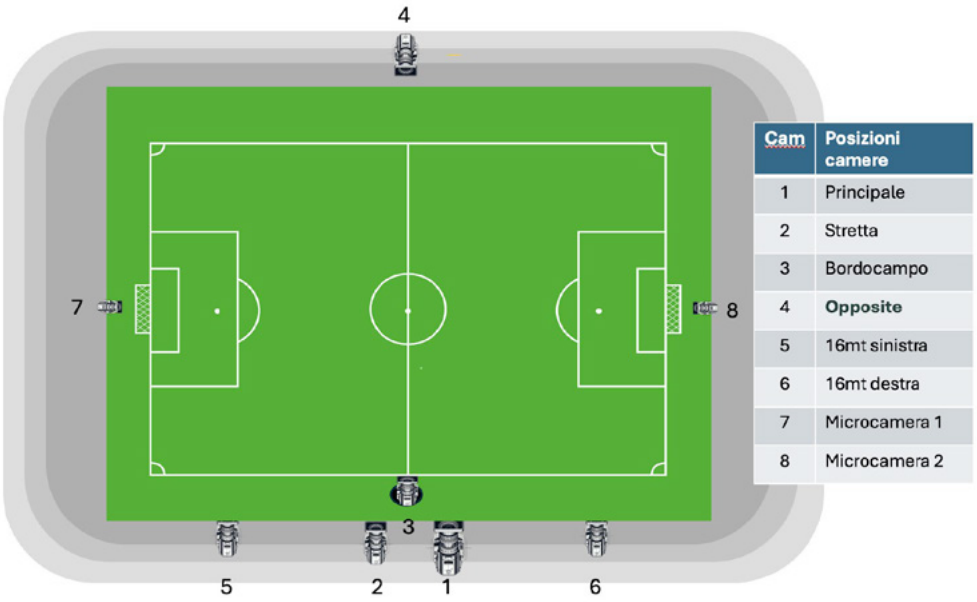
Cam	Posizioni camere
1	Principale
2	Stretta
3	Bordocampo
4	Opposite
5	16mt sinistra
6	16mt destra
7	Microcamera 1
8	Microcamera 2
9	Gimbal
10	Drone

1. Telecamera principale
2. Telecamera stretta
3. Telecamera su piattina a bordo campo
4. Telecamera in controcampo (reverse)
5. Telecamera 16mt.
6. Telecamera 16mt.
7. Minicamera 1
8. Minicamera 2
9. Gimbal
10. Drone

Il piano di posizionamento delle telecamere è indicativo, soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi o ad opportunità di miglioramento della produzione degli eventi.

POSIZIONI TELECAMERE - STANDARD B

Camera Plan – Standard B

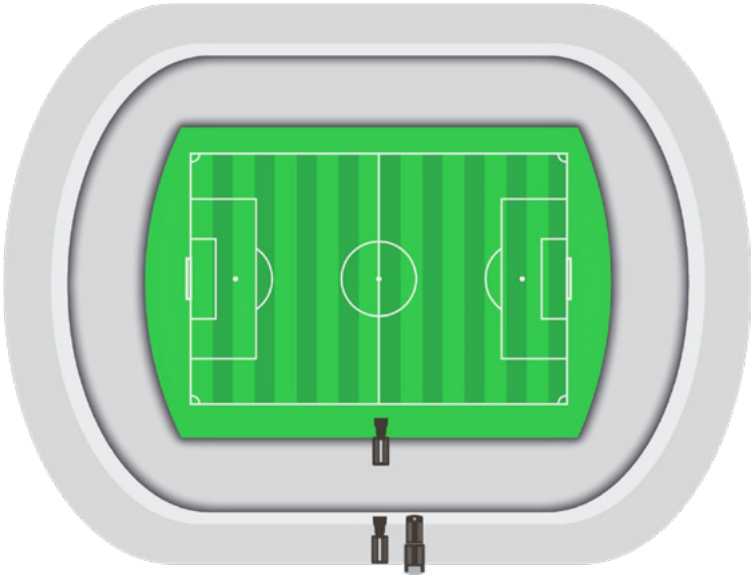


Cam	Posizioni camere
1	Principale
2	Stretta
3	Bordocampo
4	Opposite
5	16mt sinistra
6	16mt destra
7	Microcamera 1
8	Microcamera 2

1. Telecamera principale
2. Telecamera stretta
3. Telecamera su piattina a bordo campo
4. Telecamera in controcampo (reverse)
5. Telecamera 16mt.
6. Telecamera 16mt.
7. Minicamera 1
8. Minicamera 2

Il piano di posizionamento delle telecamere è indicativo, soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi o ad opportunità di miglioramento della produzione degli eventi.

PRIMAVERA 2: STANDARD C (3 telecamere)



1. Telecamera principale
2. Telecamera stretta
3. Telecamera su piattina a bordo campo

PRIMAVERA 2: STANDARD D (1 telecamera)



1. Telecamera principale

ALLEGATO 2
STANDARD PRODUTTIVI E CRITERI EDITORIALI

A. STANDARD PRODUTTIVI

A.1 La produzione audiovisiva degli eventi del Campionato di Serie B viene realizzata secondo due configurazioni produttive, entrambe in formato HD SDR 1080i:

- **Standard A:** configurazione produttiva con 10 (dieci) telecamere.

- **Standard B:** configurazione produttiva con 8 (otto) telecamere.

La produzione audiovisiva degli eventi del Campionato Primavera 2 viene realizzata secondo due configurazioni produttive: Standard C, con 3 (tre) telecamere, e Standard D, con 1 (una) telecamera. Le relative posizioni di ripresa sono illustrate nell'Allegato 1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a entrambe le competizioni, secondo lo standard produttivo previsto per ciascun evento e salvo quanto espressamente riferito a una specifica competizione.

La LNPB determina lo standard produttivo da applicare a ciascun evento, tenendo conto delle esigenze editoriali, tecniche e organizzative, nonché delle caratteristiche degli impianti sportivi. Per il Campionato di Serie B la scelta avviene tra gli standard A e B; per il Campionato Primavera 2 tra gli standard C e D. Il formato di produzione degli eventi del Campionato Primavera 2 è specificato nei pertinenti Inviti a Offrire e/o Offerte al Mercato e nei documenti tecnici richiamati, all'avvio della commercializzazione.

I segnali audiovisivi prodotti secondo i suddetti standard sono messi a disposizione degli assegnatari dei diritti audiovisivi, ferma restando la corresponsione da parte dei licenziatari del prezzo di accesso al segnale previsto dal tariffario di cui alla sezione C dell'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.

La LNPB si riserva la facoltà di aggiornare le configurazioni produttive e le relative specifiche tecniche, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di produzione e distribuzione audiovisiva, mediante il Regolamento delle Produzioni Audiovisive e le sue successive modifiche.

A.2 La produzione include tutte le riprese audiovisive dal vivo, con suono internazionale, relative all'intero evento, nessuna esclusa, con inizio almeno 10 (dieci) minuti prima dell'orario d'inizio della partita.

Il termine della produzione è fissato non oltre 20 (venti) minuti dopo la conclusione della partita o comunque sempre dopo il completamento dello scaricamento delle immagini salienti e correlate.

Il *Multilateral Running Order* (MRO) della produzione viene definito dalla LNPB prima

dell'inizio del campionato e può subire modifiche in occasione di eventi particolari, quali premiazioni e/o festeggiamenti per promozioni, nonché per ulteriori esigenze editoriali e organizzative individuate dalla LNPB.

A.3 Il produttore, intendendosi chiunque effettui riprese dell'evento ai sensi dell'art. 4 del Decreto, si impegna, sempre ai sensi della suddetta norma, a mettere a disposizione della LNPB i segnali senza alcun corrispettivo o rimborso di costi tecnici, al fine di trasferirli agli aventi diritto e per gli altri utilizzi previsti dal Decreto, con le seguenti modalità:

a) Il produttore mette a disposizione della LNPB, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici per tale messa a disposizione, il segnale di Program (PGM) e i segnali di tutte le singole fonti di ripresa utilizzate per la produzione dell'evento, incluse tutte le telecamere, secondo quanto previsto al paragrafo 44 delle presenti Linee Guida. I punti di consegna e le modalità tecniche di accesso e consegna dei segnali sono individuati dalla LNPB in funzione dell'architettura produttiva adottata per ciascun evento, sia essa tradizionale, ibrida o remota.

   A tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi sono resi disponibili, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, esclusivamente il segnale di Program (PGM) e il segnale della telecamera principale (Camera 1 feed). È esclusa la messa a disposizione degli assegnatari dei segnali delle altre singole fonti di ripresa. L'utilizzo dei segnali forniti è consentito esclusivamente nei limiti dei diritti acquisiti con il rispettivo pacchetto e resta soggetto alla corresponsione del prezzo di accesso previsto. Per gli eventi del Campionato Primavera 2 prodotti secondo lo Standard D, il segnale di Program (PGM) e il segnale della telecamera principale (Camera 1 feed) possono coincidere.

b) Per le fasi di pre-gara e post-gara, il produttore mette a disposizione della LNPB tutti i segnali realizzati nell'ambito della produzione dell'evento, comprese le fonti di ripresa aggiuntive. Anche per tali fasi, a tutti gli assegnatari sono resi disponibili esclusivamente il segnale di Program (PGM) e il segnale della telecamera principale (Camera 1 feed), nei limiti e alle condizioni indicati alla precedente lettera a).

A.4 Il segnale di *Program* (PGM) di ciascun evento, inclusivo di marchi, loghi e grafiche determinati a discrezione della LNPB, è reso disponibile per la distribuzione agli aventi diritto presso la regia mobile presente nel luogo dell'evento e/o presso l'IBC – *International Broadcast Center* di Lissone, secondo le modalità dettagliate nelle circolari e nei regolamenti attuativi della LNPB.

Il segnale è realizzato nel rispetto delle specifiche tecniche previste dallo standard produttivo applicabile all'evento.

A.5 Il produttore, tramite il proprio personale messo a disposizione presso il luogo dell'evento, fornisce adeguata assistenza e servizi tecnici agli operatori della comunicazione assegnatari di diritti audiovisivi e agli altri soggetti autorizzati dalla LNPB, al fine di consentire l'esercizio dei diritti spettanti a questi ultimi.

Tali servizi comprendono, ove previsti, l'installazione di postazioni di commento, postazioni bordocampo, studi televisivi, impianti di cablaggio e qualsiasi altro servizio tecnico richiesto, nonché il coordinamento degli spazi e dei parcheggi destinati a veicoli e attrezzature, sulla base dei costi massimi stabiliti secondo tariffe di mercato che saranno resi noti dalla LNPB entro sei mesi dall'inizio della stagione sportiva 2029/2030.

A.6 Il produttore fornisce inoltre equipaggiamento, apparecchiature e servizi per consentire l'effettuazione delle interviste, ove previste, e ogni altra attività riservata agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, secondo i costi massimi per servizi tecnici stabiliti in base a tariffe di mercato che saranno resi noti dalla LNPB entro sei mesi dall'inizio della stagione sportiva 2029/2030.

A.7 Presso il luogo dell'evento devono essere garantite dal produttore le adeguate forniture e i servizi necessari alla realizzazione della produzione audiovisiva, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di sicurezza, i servizi igienici per il personale operante, l'accesso alla rete Internet e la fornitura di energia elettrica mediante generatore di corrente ridondato, a partire dal giorno precedente l'evento e durante il suo svolgimento, per prevenire interruzioni della fornitura elettrica, secondo i costi massimi per servizi tecnici stabiliti in base a tariffe di mercato che saranno resi noti dalla LNPB entro sei mesi dall'inizio della stagione sportiva 2029/2030.

A.8 Il produttore è tenuto a rispettare e uniformarsi ai regolamenti attuativi, al Regolamento delle Produzioni Audiovisive, alle linee editoriali e alle altre comunicazioni della LNPB, nonché alle indicazioni che gli incaricati della LNPB si riservano di fornire in relazione alle modalità, ai tempi, alle ambientazioni e alle priorità della produzione.

Tali indicazioni riguardano, in particolare, il posizionamento delle telecamere previste dallo standard produttivo applicabile all'evento, l'effettuazione delle riprese e delle interviste e ogni altro aspetto tecnico ed editoriale della produzione audiovisiva.

A.9 Il produttore si avvale del personale di regia e di coordinamento della produzione selezionato e assegnato alle produzioni dalla LNPB.

Per quanto concerne le attività di propria competenza, il produttore impiega personale altamente specializzato nella fornitura di servizi di produzione audiovisiva, incluso personale con comprovata esperienza nella produzione televisiva di eventi sportivi, a tutela della qualità del prodotto audiovisivo della LNPB.

A.10 Il produttore impiega, a propri oneri e costi, tutte le attrezzature, il personale tecnico e i servizi necessari per l'effettuazione della produzione audiovisiva dell'evento secondo lo standard produttivo applicabile e per la fornitura di ogni servizio connesso, con la sola eccezione dei costi o delle prestazioni espressamente posti a carico di terzi.

A.11 Il posizionamento e l'impiego negli impianti sportivi, in occasione dell'evento, di sistemi di ripresa aggiuntivi rispetto a quelli previsti dallo standard produttivo applicabile all'evento, per iniziativa del produttore o di terzi, sono subordinati alla preventiva autorizzazione scritta della LNPB.

Tali sistemi aggiuntivi non determinano aumenti dei prezzi indicati nel tariffario riportato nell'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.

Le eventuali integrazioni sono messe a disposizione della realizzazione del segnale multilaterale, senza esclusione alcuna.

A.12 Fermo quanto previsto ai paragrafi 47 e 48 delle presenti Linee Guida e salva ogni diversa previsione delle stesse e dei conseguenti Inviti a Presentare Offerte, i prezzi a carico degli assegnatari dei diritti audiovisivi per l'accesso al segnale delle produzioni realizzate secondo lo standard produttivo applicabile all'evento non possono superare quelli previsti dal tariffario riportato alla sezione C dell'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.

B. CRITERI EDITORIALI

B.1 Le linee editoriali, emanate con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il brand e le competizioni della LNPB e delle rispettive società sportive, sia a livello nazionale sia internazionale, stabiliscono i criteri editoriali di produzione, con particolare attenzione all'effettuazione delle riprese, e di trasmissione relativi alla realizzazione della produzione audiovisiva dell'evento e all'utilizzazione delle relative immagini.

Tali criteri sono ispirati alla salvaguardia dei valori della società civile e dello sport, nonché all'esigenza di assicurare trasparenza, coerenza ed efficienza nell'attività di produzione audiovisiva degli eventi.

Le linee editoriali perseguono inoltre l'obiettivo di mettere a disposizione del mercato, a costi trasparenti e uniformi, mezzi di produzione e prodotti audiovisivi di sempre maggiore qualità, incoraggiando una programmazione equilibrata e in grado di mantenere elevati livelli di ascolto e di gradimento.

Il principio guida delle linee editoriali è che a tutte le società sportive e a tutte le gare venga attribuita la medesima rilevanza, evitando ogni forma di disparità nel racconto editoriale, indipendentemente dallo standard produttivo applicato all'evento.

B.2 I soggetti che effettuano le produzioni audiovisive o collaborano alla loro realizzazione e i soggetti che, a qualsiasi titolo, le utilizzano sono tenuti al pieno rispetto delle norme di legge e di regolamento riguardanti la produzione e la trasmissione televisiva di eventi considerati di estremo interesse per la società e devono astenersi da ogni forma di discriminazione.

L'effettuazione delle riprese non può pregiudicare la sicurezza degli impianti e il regolare svolgimento delle competizioni.

B.3 L'informazione fornita attraverso le immagini è completa, imparziale e corretta, promuovendo lo sport e garantendo l'uguaglianza tra le singole società sportive, anche con riferimento ai calciatori, ai tesserati e agli ufficiali di gara.

L'informazione persegue inoltre finalità formative, favorendo lo stimolo, lo sviluppo e l'accrescimento del senso critico degli utenti.

Le società sportive sono obbligate ad assicurare che i propri giocatori più rappresentativi, intesi quali giocatori titolari che abbiano avuto le migliori prestazioni nell'evento, l'allenatore della prima squadra e i dirigenti di primario livello partecipino alle interviste da realizzarsi in favore degli assegnatari dei diritti audiovisivi, ove previste nei relativi Inviti a Presentare Offerte e secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della LNPB.

B.4 Le riprese in diretta hanno, sotto il profilo editoriale, sempre la priorità rispetto alla riproposizione di qualsiasi azione di gioco.

I *replay* sono proposti esclusivamente quando effettivamente funzionali al racconto del gioco in diretta, interrompendone, se necessario, la sequenza non appena riprenda l'azione di gioco.

I *replay* sono contestualizzati nell'ambito della cronaca degli avvenimenti, mostrando gli aspetti tecnici, tattici ed emozionali dei giocatori e del pubblico, solo quando editorialmente appropriato.

Le riprese in diretta e il montaggio delle immagini attraverso i *replay* seguono criteri di imparzialità, professionalità e buon gusto, tendono a dare evidenza alla correttezza dei comportamenti e al rispetto delle regole e garantiscono la qualità e l'integrità del prodotto sportivo finale edito dalla LNPB.

Tali criteri sono finalizzati a valorizzare l'immagine, il prestigio e l'identità di tutte le società sportive, delle competizioni e della LNPB.

I medesimi principi trovano applicazione anche nel rispetto del *Multilateral Running Order* (MRO), a garanzia della coerenza tra le gare e dell'uniformità del racconto audiovisivo, mediante indicazioni sui tempi e sui contenuti del prodotto.

B.5 Fermo quanto disposto dalla Delibera AGCOM 173/25/Cons e dall'art. 19 delle presenti Linee Guida è vietato enfatizzare immagini di gioco o riprese dello stadio o degli spalti a contenuto negativo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini di natura discriminatoria riferite a razza, genere, religione o politica, striscioni recanti scritte offensive, immagini di violenza o contrarie all'ordine pubblico, proteste dei calciatori ed episodi controversi di gioco, inclusi falli, comportamenti violenti o infortuni cruenti.

La ripresa e la rappresentazione di tali episodi sono consentite quando questi assumano rilevanza ai fini del racconto sportivo e devono avvenire attraverso inquadrature larghe o *replay* editorialmente appropriati, evitando ogni forma di enfatizzazione.

B.6 Le riprese non pregiudicano le inquadrature degli elementi commerciali predisposti dalle società sportive e dalla LNPB all'interno dello stadio e/o nelle aree destinate alle interviste.

È inoltre rispettato l'obbligo di inserire nelle trasmissioni i marchi e i loghi, commerciali e non, in qualsiasi forma, comprese sovraimpressioni e *wipe*, nonché le sigle e le grafiche ufficiali richieste e/o inserite dalla LNPB, secondo le modalità previste negli Inviti a Presentare Offerte e/o nei contratti di licenza.

B.7 Elemento editoriale essenziale ai fini della produzione audiovisiva dell'evento è la grafica televisiva, che ha la funzione di agevolare la comprensione del racconto della gara nel rispetto dei tempi previsti dal *Multilateral Running Order* (MRO).

B.8 Il servizio VAR (*Video Assistant Referee*), con accesso indipendente alle singole telecamere della gara a supporto dell'arbitro, secondo il protocollo IFAB, è editorialmente inserito nell'ambito della produzione audiovisiva dell'evento in diretta.

B.9 Il sistema di *Goal Line Technology*, tramite telecamere dedicate a supporto dell'arbitro, è editorialmente inserito nell'ambito della produzione audiovisiva dell'evento in diretta, al fine di certificare le situazioni di *goal/no goal* mediante un'animazione grafica.

C. MISCELLANEE

C.1 Il produttore deve eseguire le proprie obbligazioni rispettando la lettera e lo spirito di: (i) tutte le applicabili disposizioni di legge nazionale, comunitaria ed internazionale, incluse quelle in materia di sicurezza sul lavoro; (ii) tutti gli applicabili regolamenti e le comunicazioni delle competenti organizzazioni sportive nazionali e internazionali; (iii) gli standard contrattuali e tutte le istruzioni fornite dalla LNPB.

C.2 Il produttore deve partecipare a tutti gli incontri che la LNPB si riserva di organizzare per trattare materie di carattere televisivo.

C.3 Il produttore deve effettuare la produzione audiovisiva anche nel luogo diverso dall'abituale impianto sportivo in cui, per qualsiasi ragione, la società sportiva dovesse disputare l'evento la cui produzione audiovisiva gli è stata affidata.

C.4 Se il produttore non adempie o non è in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni, la LNPB può sostituirlo, anche solo per la fornitura di parte dei servizi, con altro soggetto, a spese del produttore medesimo.

Il produttore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità e ogni costo per danni subiti dal proprio personale o da proprie attrezzature o causato a terzi (inclusi gli incaricati e gli aventi causa della LNPB) dal proprio personale o dalle proprie attrezzature. A tale riguardo il produttore è tenuto a sottoscrivere e mantenere in vigore adeguata polizza assicurativa a copertura di qualsiasi rischio derivante dallo svolgimento delle attività di produzione. Analoghi obblighi gravano sui fornitori e sui prestatori di servizi che, a qualsiasi titolo, collaborano alle varie fasi di effettuazione e distribuzione delle produzioni.

ALLEGATO 3
TARIFFARIO

A) COSTI DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI

Evento prodotto in Standard A - Serie B	€ 20.000
Evento prodotto in Standard B - Serie B	€ 18.000
Evento prodotto in Standard C - Primavera 2 (3 telecamere)	€ 3.000
Evento prodotto in Standard D - Primavera 2 (1 telecamera)	€ 1.500

Gli Standard di produzione potranno essere integrati per ciascun Evento.

I relativi costi, da quantificarsi in dipendenza dello sviluppo delle tecnologie che saranno selezionate dalla Lega Calcio Serie B in accordo con le società sportive per tale implementazione, saranno sostenuti dalla LNPB, investendo i margini che derivano dai ricavi di accesso al segnale detratti i costi di produzione complessivi.

La produzione audiovisiva degli eventi potrà essere realizzata in loco o tramite remote production in modalità ibrida o full (cioè con risorse tecnico/editoriali di personale allocato ed investimenti tecnico-infrastrutturali realizzati presso l'IBC - *International Broadcast Center di Lissone* oppure avvalendosi di altri fornitori di servizi). I costi relativi agli investimenti (tecnico-infrastrutturali) necessari alla realizzazione della remote production in modalità ibrida o full, saranno sostenuti dalla LNPB investendo i margini che derivano dai ricavi di accesso al segnale detratti i costi di produzione complessivi.

Il suddetto tariffario potrà essere revisionato di stagione sportiva in stagione sportiva d'intesa con AGCOM in conformità al disposto dell'art. 4, comma 7, del Decreto e ciò per renderlo adeguato alle evoluzioni e dinamiche del relativo mercato.

Le produzioni in formati evolutivi rispetto all'HD SDR 1080i, quali HDR, UHD, 8K e successive evoluzioni tecnologiche, possono determinare maggiori costi di produzione. L'eventuale addebito agli assegnatari di un costo tecnico aggiuntivo per l'accesso a tali formati è disciplinato dal paragrafo 46 delle presenti Linee Guida e dalla sezione C del presente Allegato, nei limiti delle prestazioni non comprese nel prezzo di accesso del rispettivo pacchetto e senza duplicazione degli importi già inclusi in tale prezzo.

Ognuno degli importi sopra indicati è al netto dell'IVA e costituisce la stima dei costi massimi per la produzione audiovisiva di ciascun singolo evento, secondo gli standard qualitativi di produzione in base ai quali l'evento è realizzato. Resta inteso che in ogni caso le eventuali ottimizzazioni dei summenzionati costi verranno investite in migliorie tecnologiche/infrastrutturali.

I suddetti costi coprono le attività di ripresa all'interno dello stadio e i costi di produzione tecnica (cioè mezzi di ripresa OB VAN, servizi di cablaggio e gruppi elettrogeni).

I suddetti costi non includono quelli per la componente di risorse tecnico/editoriali di personale allocata presso l'IBC - *International Broadcast Center* di Lissone e quelli delle attività di contribuzione e di distribuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi a: trasporto del segnale dagli stadi via fibra o con altre modalità, commento multilingua, redistribuzione dei segnali agli aventi diritto con qualsiasi modalità trasmissiva, gestione dei segnali ("booking"), teletitolazione e grafiche, postproduzione, attività di gestione polizze assicurative a copertura dei rischi produttivi e per responsabilità civili, attività tecniche di *content protection* del segnale, antipiracy, VAR, GLT (in loco), produzione e distribuzione di ulteriori segnali che consentano le virtualizzazioni delle seguenti aree a titolo esemplificativo: spalti, terreno di gioco e relative aree intorno al perimetro e led pubblicitari. Non è compreso inoltre qualsiasi altro costo diverso da quelli riportati al precedente paragrafo.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

Gli adeguamenti annuali e le eventuali revisioni al tariffario dovranno essere trasmessi all'AGCOM per quanto di competenza e pubblicati, dandone adeguata rilevanza, sul sito della LNPB.

B) PREZZO DI ACCESSO ALLE IMMAGINI AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Il prezzo di accesso alle immagini salienti e correlate ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca varia e si applica per ogni mezzo trasmissivo indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Tale prezzo sarà determinato in tempo utile per l'inizio di ogni stagione sportiva e sarà trasmesso all'AGCOM e costituirà il costo dovuto dagli aventi diritto per l'accesso alle immagini di eventi ai fini di ciascuna tipologia di esercizio della cronaca audiovisiva.

Le immagini, incluse le immagini correlate che siano state riprese e siano disponibili, sono messe a disposizione mediante modalità che saranno comunicate dalla LNPB nella relativa Circolare che la stessa LNPB pubblicherà sul proprio sito ufficiale prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva.

I suddetti costi non includono l'eventuale trasferimento del segnale via fibra, via streaming o in eventuale altra modalità richiesta dall'operatore.

Il licenziatario di pacchetto di diritti esclusivi o di pacchetto di diritti non esclusivi può utilizzare le immagini che siano a quel titolo a sua disposizione anche per l'esercizio della cronaca senza applicazione dei suddetti importi, purché sulla sola piattaforma di riferimento del pacchetto di cui è assegnatario e nel rispetto di ogni altro limite normativo e contrattuale.

La LNPB, data la natura del servizio in questione, si riserva, solo ove ritenuto giustificato alla luce delle condizioni di mercato, la facoltà di rivalutare annualmente ogni importo con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Resta inteso che ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

Gli adeguamenti annuali e le eventuali revisioni al tariffario dovranno essere trasmessi all'AGCOM per quanto di competenza e pubblicati, dandone adeguata rilevanza, sul sito della LNPB.

Il versamento degli importi dovuti in forza del presente Allegato 3 non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'avente diritto qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora l'avente diritto per qualsiasi motivo (i) non provveda al rimborso dei costi per l'accesso al segnale ai fini della cronaca, e/o (ii) non rispetti quanto previsto dal regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva come da Delibera n. 405/09/CONS coordinato con le modifiche apportate dalle Delibere n. 579/09/CONS e n. 599/13/CONS, la LNPB può legittimamente sospendere il servizio di accesso al segnale. Verificandosi l'ipotesi suddetta non trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto nella parte in cui prevede che "*qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento*".

C) PREZZO DI ACCESSO AL SEGNALE DI CIASCUN EVENTO

Il prezzo di accesso al segnale audiovisivo degli eventi si applica a prescindere dal mezzo trasmissivo utilizzato e dalla tipologia di utilizzo ed indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il prezzo di accesso al segnale ricomprende anche le ritrasmissioni. Il prezzo di accesso al segnale è determinato forfettariamente in funzione, prevalentemente, dei costi di produzione (realizzazione tecnica della produzione e delle riprese secondo i diversi standard di produzione previsti ivi inclusa la componente di risorse tecnico/editoriali di personale remotata presso l'IBC e la componente di produzione editoriale e di coordinamento della produzione), dei costi di distribuzione e dei relativi costi di assicurazione a copertura dei rischi produttivi e distributivi.

Il prezzo di accesso al segnale è determinato all'inizio della procedura competitiva, così che ciascun licenziatario possa essere a conoscenza e valutare, all'atto dell'offerta, il prezzo di accesso al segnale che deve corrispondere alla LNPB per il pacchetto che abbia ad aggiudicarsi, in aggiunta al corrispettivo di licenza.

Con questo sistema i licenziatari contribuiscono, *pro quota*, al pagamento dei costi tecnici relativi al segnale audiovisivo multidestino che la LNPB mette a disposizione degli stessi. Aggiungasi che il prezzo è proporzionato al valore e alla consistenza dei diritti oggetto del pacchetto e risulta in tal modo coerente con il valore del pacchetto medesimo.

I prezzi di accesso al segnale potranno essere revisionati di stagione sportiva in stagione sportiva d'intesa con AGCOM in conformità al disposto dell'art. 4, comma 7, del Decreto e ciò per renderlo adeguato alle evoluzioni e dinamiche del relativo mercato.

Tali eventuali revisioni dovranno essere trasmesse all'AGCOM per quanto di competenza e pubblicate, dandone adeguata rilevanza, sul sito della LNPB, diventando per l'effetto vincolanti per tutti gli assegnatari e aventi causa interessati.

1) Evento in Diretta

La LNPB determina, quantificandolo forfettariamente, il prezzo di accesso al segnale che ciascun assegnatario è tenuto a corrispondere per l'Evento in Diretta e lo rende noto all'avvio della commercializzazione inserendolo all'interno degli Inviti a Offrire e/o delle Offerte al Mercato.

Per l'accesso a produzioni in formati evolutivi rispetto all'HD SDR 1080i, quali HDR, UHD, 8K e successive evoluzioni tecnologiche, non compresi nelle prestazioni del pacchetto, può essere previsto un costo tecnico aggiuntivo rispetto al prezzo di accesso al segnale nel formato ordinario. Tale costo è determinato sulla base dei maggiori costi di produzione sostenuti ed è comunicato preventivamente agli assegnatari interessati, secondo quanto previsto al paragrafo 46 delle presenti Linee Guida e senza duplicazione degli importi già inclusi nel prezzo di accesso.

2) Evento in Differita, Replica o Sintesi

la LNPB determina, quantificandolo forfettariamente, il prezzo di accesso al segnale che ciascuna TV Locale e ciascun Canale Tematico Ufficiale è tenuto a corrispondere alla LNPB per l'Evento in Differita, Replica o Sintesi e lo rende noto alle TV Locali e alle Società Sportive prima dell'inizio di ciascuna stagione.

3) Immagini Salienti dell'Evento

La LNPB determina, quantificandolo forfettariamente, il prezzo di accesso al segnale che ciascun assegnatario è tenuto a corrispondere per le Immagini Salienti dell'Evento e lo rende noto all'avvio della commercializzazione inserendolo all'interno degli Inviti a Offrire e/o delle Offerte al Mercato.

4) Accesso al segnale per specifiche tipologie di utilizzo delle immagini

In relazione alle specifiche tipologie di utilizzi o sfruttamenti delle immagini degli Eventi, secondo quanto specificato nella descrizione di ciascun pacchetto che contempli tali utilizzi o sfruttamenti, LNPB determina, quantificandolo forfettariamente, il prezzo di accesso al segnale che ciascun assegnatario è tenuto a corrispondere per specifiche tipologie di utilizzo delle immagini, come qui di seguito indicate, e lo rende noto all'avvio della commercializzazione inserendolo all'interno degli Inviti a Offrire e/o delle Offerte al Mercato:

a) Accesso alle immagini di tutto l'Evento per trasmissioni o esibizioni in pubblici esercizi di qualsiasi genere, incluse sale scommesse, circuiti cinematografici e servizi televisivi per circuiti chiusi di utenti commerciali.
b) Accesso alle Immagini Salienti dell'Evento per trasmissioni o esibizioni in pubblici esercizi di qualsiasi genere, incluse sale scommesse, circuiti cinematografici e servizi televisivi per circuiti chiusi di utenti commerciali.
c) Accesso alle immagini di tutto l'evento o alle immagini salienti in abbinamento ad attività di scommesse (betting on line)

Ognuno degli importi indicati nella Sezione C) del presente Allegato, che saranno quantificati all'inizio della procedura competitiva, sarà al netto dell'IVA e costituirà il prezzo dovuto dagli aventi diritto per l'accesso alle immagini ai fini di ciascuna tipologia di esercizio dei diritti ad essi assegnati, a prescindere dal mezzo trasmissivo e/o ritrasmissivo utilizzato e dalla tipologia di utilizzo ed indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

Il versamento degli importi dovuti in forza del presente Allegato 3 non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'avente diritto qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora l'avente diritto per qualsiasi motivo non provveda in modo perdurante al pagamento dei prezzi di accesso al segnale per l'esercizio dei diritti audiovisivi nei termini previsti, la LNPB può legittimamente sospendere il servizio di accesso al segnale. Verificandosi l'ipotesi suddetta non trova applicazione il disposto di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto nella parte in cui prevede che *"qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento"*.



© TUTTI I DIRITTI RISERVATI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B